

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Antonella LANGIU*



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07 aprile 1998

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Sede delle adunanze

CAPO II - IL PRESIDENTE

- Art. 3 Presidenza delle adunanze
- Art. 4 Compiti e poteri del Presidente

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5 Costituzione dei gruppi
- Art. 6 Conferenza dei capigruppo

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7 Commissioni di lavoro e di studio
- Art. 8 Commissioni d'indagine

CAPO V - CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art. 9 Designazione e funzioni

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 10 Diritto d'iniziativa
- Art. 11 Interrogazioni e richieste di attività ispettiva.
- Art. 12 Svolgimento delle interrogazioni.
- Art. 13 Interpellanze
- Art. 14 Mozioni
- Art. 15 Richiesta di convocazione del Consiglio

CAPO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

- Art. 16 Diritto di esercizio delle funzioni
- Art. 17 Divieto di mandato imperativo
- Art. 18 Partecipazione alle adunanze
- Art. 19 Obblighi di astensione
- Art. 20 Responsabilità personale

CAPO III - NOMINE E FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 21 Nomine di consiglieri comunali.
- Art. 22 Funzioni rappresentative

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

- Art. 23 Competenza
- Art. 24 Avviso di convocazione
- Art. 25 Ordine del giorno
- Art. 26 Modalità di consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 27 Termini per la consegna dell'avviso di convocazione

- Art. 28 Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 29 Deposito degli atti
- Art. 30 Adunanze di prima convocazione
- Art. 31 Adunanze di seconda convocazione

CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

- Art. 32 Adunanze pubbliche
- Art. 33 Adunanze segrete
- Art. 34 Adunanze con partecipazione di terzi alla discussione

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 35 Comportamento dei consiglieri
- Art. 36 Ordine della discussione
- Art. 37 Comportamento del pubblico
- Art. 38 Ammissione di funzionari alla discussione

CAPO V - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 39 Comunicazioni
- Art. 40 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 41 Discussione. Norme generali
- Art. 42 Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 43 Fatto personale
- Art. 44 Trattazione delle interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 45 Conclusione dell'adunanza

CAPO VI - LE VOTAZIONI

- Art. 46 Modalità generali
- Art. 47 Votazioni in forma palese
- Art. 48 Votazione per appello nominale
- Art. 49 Votazioni segrete
- Art. 50 Votazioni inerenti a nomine, designazioni o revoche
- Art. 51 Esito delle votazioni
- Art. 52 Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO VII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO
COMUNALE E VERBALIZZAZIONE

- Art. 53 Partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 54 Redazione e firma del verbale dell'adunanza
- Art. 55 Deposito, rettifiche e approvazione del verbale

CAPO VIII - ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- Art. 56 Partecipazione

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 57 Entrata in vigore. Diffusione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Antonello LANGIUI



TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415, e dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.

3. L'adunanza del Consiglio si può tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della sede stessa o sussistano ragioni di carattere sociale che rendono opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. All'esterno della sede dove si svolge il Consiglio vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Europa e quella del Comune di Celenza sul Trigno durante il giorno in cui si tiene l'adunanza.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 3 - Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

2. Nel caso di assenza del Sindaco, impedimento temporaneo o sospensione dalla carica, il Vicesindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio; nel caso di assenza anche del Vicesindaco la presidenza è assunta dall'assessore, ed in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere anziano.

Art. 4 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e cura che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento; attribuisce la facoltà di parola e toglie la parola quando siano trascorsi i tempi di intervento previsti; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 - Costituzione dei gruppi

1. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno tre consiglieri; sono tuttavia ammessi gruppi di consistenza inferiore, anche di una sola unità, ciascuno formato dai consiglieri appartenenti a liste elettorali nel cui ambito siano stati eletti meno di tre consiglieri.

2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare; l'appartenenza al gruppo costituito dagli eletti nella medesima lista si intende presunta e non

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonello Langili



richiede specifica comunicazione al Presidente. I consiglieri possono chiedere di formare un nuovo gruppo Consiliare, composto anche da una sola persona, nel caso intendano abbandonare quello di originaria appartenenza. Di ciò devono dare comunicazione al Presidente ed al Segretario.

3. Il consigliere che intende confluire in un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza ne dà comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo in cui confluisce.

4. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Presidente il nome del capigruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capigruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capigruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.

Art. 6 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organismo consultivo del Presidente e concorre a definire la programmazione delle adunanze consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento. Le proposte della conferenza sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione può essere chiamato a partecipare il Segretario comunale.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, a richiesta di almeno una delle parti, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o, qualora questi non sia presente da un capigruppo designato dal Presidente.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Commissioni di lavoro e di studio

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti e speciali: le prime con il compito di esprimere parere su atti di particolare rilevanza attribuiti alla competenza della Giunta o del Sindaco, le seconde con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze del Consiglio. Alle commissioni è assicurata l'opera dei dipendenti comunali, nonché, per quelle speciali, anche di esperti esterni che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare. Con le deliberazioni di costituzione sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento delle commissioni e la loro durata.

2. Il Presidente della commissione speciale riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 8 - Commissioni d'indagine

1. Su proposta dei soggetti titolari del diritto di iniziativa o a seguito di segnalazione di rilevanti irregolarità da parte del revisore dei conti o del Segretario comunale, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La commissione è composta dai capigruppo o da loro delegati in via permanente.

3. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese ed a maggioranza dei presenti, viene individuato il coordinatore.

4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore dei conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di collaborare all'espletamento dell'indagine.



6. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

7. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata, su proposta del coordinatore, da un componente della commissione.

8. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo ogni riferimento ad elementi acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per tali elementi vale in via permanente l'obbligo del segreto d'ufficio.

9. La discussione sugli esiti dell'indagine è posta all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio da effettuare entro trenta giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, approva una mozione con la quale esprime agli organi competenti i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essi dovranno adottare entro un termine prestabilito.

10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

CAPO V

CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 9 - Designazione e funzioni

1. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono dichiarati dal Presidente ed accertati dal Segretario. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto a quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi collaborano con il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. In tal caso il Presidente nomina tre consiglieri, di cui uno delle minoranze, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 10 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, salvo che la legge o lo statuto ne facciano riserva ad uno specifico organo.

2. La proposta di deliberazione, comprensiva dell'imputazione della eventuale spesa, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, ed inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale per le incombenze di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa la Giunta. Se le suddette incombenze si concludono positivamente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Nel caso che sulla proposta siano stati espressi pareri negativi, il Sindaco ne dà comunicazione al proponente ai fini della conferma o della rinuncia alla sua iscrizione all'ordine del giorno.

3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente all'inizio della discussione della proposta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonello LANGIÙ

può essere fatto proprio da un altro consigliere.

4. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata quale ultimo punto all'ordine del giorno dell'adunanza in corso. Quando tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. Il rinvio è disposto anche nel caso che, a seguito degli emendamenti presentati, sia necessario acquisire nuovamente i pareri di regolarità tecnica o contabile o sia necessario verificare la sussistenza della copertura finanziaria.

Art. 11 - Interrogazioni e richieste di attività ispettiva.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e di chiedere che venga svolta attività ispettiva.

2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato e per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. La richiesta di attività ispettiva consiste nella domanda rivolta al Sindaco affinché effettui indagini sull'operato di determinati uffici o di singoli dipendenti in relazione ad una specifica questione.

4. Le interrogazioni e le richieste di attività ispettiva sono sempre formulate per iscritto e firmate dal richiedente. Esse sono presentate mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la protocollazione.

5. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato, nel caso in cui venga richiesta risposta scritta, risponde per iscritto, entro sessanta giorni dalla protocollazione, alle interrogazioni ed alle richieste di attività ispettiva.

Art. 12 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che fra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 13 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo determinati problemi.

2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Sindaco stabilisce la seduta del relativo svolgimento.

4. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

5. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto, ovvero non soddisfatto.

6. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono solo ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

7. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

8. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art - 14 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

3. Le mozioni sono trattate all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.



